

Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Sezione Disciplinare
del Consiglio Superiore della Magistratura

Composta dai Signori:

- | | |
|------------------------------------|---|
| Avv. Antonio LEONE | - Componente eletto dal Parlamento
che presiede in sostituzione del
Vice Presidente del CSM |
| Avv. Giuseppe FANFANI | - Componente eletto dal Parlamento |
| Dott.ssa Maria Rosaria SAN GIORGIO | - Magistrato di legittimità |
| Dott. Lorenzo PONTECORVO | - Magistrato di merito |
| Dott. Nicola CLIVIO | - Magistrato di merito |
| Dott. Luca PALAMARA | - Magistrato di merito |

Presidente

Relatore

Componenti

con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale dott. Aurelio Galasso, delegato dal Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione e con l'assistenza del magistrato addetto alla Segreteria della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, ha pronunciato la seguente

S e n t e n z a

nel procedimento disciplinare n. 100/2014 R.G. nei confronti del

NOME 1

magistrato sospeso,
(difeso d'ufficio dal dott. **NOME 2**)

incolpato

dell'illecito disciplinare di cui all'art. 2, lett. *ff*) del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 e successive modifiche, per avere – quale Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di **UFF. 1** incaricato, per rogatoria, di effettuare l'interrogatorio di garanzia della cittadina nigeriana **NOME. 3**, destinataria di misura cautelare in carcere emessa in data 5 luglio 2012 dal G.I.P. del Tribunale di **UFF. 2** ed eseguita il successivo 11 luglio, per i reati di riduzione in schiavitù, sfruttamento della prostituzione ed ingresso illegale nello Stato – adottato, immediatamente dopo la contestazione dei fatti di cui all'ordinanza cautelare ed ancor prima di procedere all'interrogatorio di garanzia oggetto della rogatoria, un abnorme provvedimento non previsto dalle norme vigenti e comunque frutto di errore macroscopico e di inescusabile negligenza, consistente nella dichiarazione di nullità dell'ordinanza della misura cautelare emessa dal G.i.p. di **UFF. 2** e nella immediata scarcerazione della predetta **NOME 3**, sul presupposto “che l'ordinanza applicativa di misura non fosse stata notificata all'indagata in lingua a lei conosciuta” e ciò nonostante che:

- a) avendo la delega conferita ad esso G.i.p. di **UFF. 1** ad oggetto unicamente l'interrogatorio *ex art.* 295, c. 5, c.p.p., nessun altro potere era riconosciuto per legge al predetto G.i.p. delegato in merito alla verifica dei presupposti o dell'eventuale nullità dell'ordinanza emessa dal G.i.p. delegante, così adottando un atto abnorme in palese violazione di legge, perché emesso da organo sprovvisto dei relativi poteri;
- b) risultasse con assoluta evidenza, dagli atti trasmessi per l'espletamento della rogatoria, che l'indagata **NOME 3** parlava e comprendeva perfettamente la lingua italiana, al punto da dialogare con la polizia giudiziaria, all'atto di esecuzione della misura custodiale, “per tutta la durata delle operazioni, utilizzando un italiano fluente e corretto” (come testualmente risultava dal verbale di esecuzione della misura cautelare redatto dalla P.G. in data 11 luglio 2012, rimesso ad esso G.i.p. di **UFF. 1** per la rogatoria), così adottando un provvedimento, comunque, sulla base di un macroscopico errore di fatto;
- c) risultasse, dal verbale da ultimo citato, che in ogni caso, al momento dell'esecuzione della misura cautelare, la **NOME 3** era stata assistita da un ausiliario di P.G., interprete di lingua madre nigeriana (**NOME 4**), il quale aveva integralmente tradotto alla predetta il contenuto dell'ordinanza cautelare, così adottando un

provvedimento, comunque, improntato a grave ed inescusabile negligenza nella consultazione degli atti.

In esito, poi, all'annullamento dell'abnorme provvedimento emesso dal dott. **NOME 1** da parte del Tribunale della Libertà di **UFF. 3** (ordinanza del 19 dicembre 2012) ed alla reiterazione da parte del G.I.P. di **UFF. 2** della misura cautelare nei confronti della predetta **NOME 3**, la misura stessa non aveva esecuzione per la sopravvenuta irreperibilità dell'indagata.

Notizia circostanziata acquisita l'11 luglio 2013".

Conclusioni delle parti

Il Procuratore Generale conclude chiedendo la condanna alla censura.

La Difesa conclude rimettendosi alla Sezione Disciplinare.

Svolgimento del procedimento

Con richiesta del 5.12.2014 il Procuratore Generale chiedeva fissarsi il dibattimento a carico del dott. **NOME 1** per i fatti meglio indicati nella imputazione che precede.

Nel corpo della richiesta si contestava la integrazione dell'illecito disciplinare previsto dall'art 2 lett. ff) del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, poiché il dottor **NOME 1** in qualità di giudice delle indagini preliminari del Tribunale di **UFF. 1** veniva incaricato di effettuare una rogatoria per l'interrogatorio di garanzia della cittadina nigeriana **NOME 3**, destinataria di misura cautelare in carcere emessa in data 5 luglio del 2012 dal GIP di **UFF. 2** ed eseguita successivamente in data 11 luglio per i reati di riduzione in schiavitù, sfruttamento della prostituzione e ingresso illegale nello Stato. In particolare, si contestava al dott. **NOME 1** di aver dichiarato, prima di procedere all'interrogatorio di garanzia oggetto della rogatoria, con un abnorme provvedimento non previsto dalle norme vigenti e comunque frutto di errore macroscopico, la nullità dell'ordinanza di misura cautelare emessa dal GIP di **UFF. 2** disponendo l'immediata scarcerazione della predetta **NOME 3** sul presupposto che l'ordinanza applicativa di misura non fosse stata notificata all'indagata in lingua a lei conosciuta, e ciò nonostante risultasse dagli atti trasmessi per l'espletamento della rogatoria con assoluta evidenza che:

- la delega conferita al GIP di **UFF. 1**, cioè al medesimo dottor **NOME 1**, aveva ad oggetto unicamente l'interrogatorio di garanzia previsto dall'articolo 295, quinto comma, c.p.p.;

- l'indagata **NOME 3** parlava e comprendeva perfettamente la lingua italiana, al punto da dialogare con la polizia giudiziaria all'atto di esecuzione della misura custodiale per tutta la durata delle operazioni utilizzando un italiano fluente e corretto, e risultasse da questo verbale di esecuzione che in ogni caso al momento dell'esecuzione della misura cautelare la **NOME 3** era stata assistita da un ausiliario di polizia giudiziaria interprete di lingua madre nigeriana che aveva integralmente tradotto alla predetta il contenuto dell'ordinanza cautelare, così adottando un provvedimento comunque improntato a grave e inescusabile negligenza.

In esito a tale annullamento emesso dal dottor **NOME 1** da parte del Tribunale della libertà di **UFF. 3** e alla reiterazione da parte del GIP di **UFF. 2** della misura cautelare, la stessa misura non poteva più avere esecuzione in quanto l'indagata **NOME 3** era nel frattempo divenuta irreperibile. Il dottor **NOME 1** nel corso dell'interrogatorio reso alla Procura Generale riferiva di essersi reso conto che effettivamente era andato oltre i poteri conferitigli con la commissione rogatoria, affermando di averlo fatto forse per un eccesso di garanzia sul presupposto che lui stesso riteneva in quel frangente che l'indagata non fosse in grado di rispondere consapevolmente all'interrogatorio.

All'udienza dell' 8 maggio del 2015 la Procura Generale concludeva chiedendo che venisse affermata la responsabilità disciplinare dell'incolpato e che gli venisse inflitta la sanzione della censura.

La difesa concludeva rimettendosi alla Sezione ribadendo che in sede di interrogatorio il dott. **NOME 1** aveva riconosciuto di avere sbagliato e questo è già qualche cosa credo.

Motivi della decisione

L'art. 2, lett. ff) del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 configura come illecito disciplinare l'adozione di provvedimenti sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza.

Orbene nel caso di specie all'esito della espletata istruttoria dibattimentale è emerso che il dottor **NOME 1** in qualità di giudice delle indagini preliminari del Tribunale di **UFF. 1** veniva incaricato di effettuare una rogatoria per l'interrogatorio di garanzia della cittadina nigeriana **NOME 3**, destinataria di misura cautelare in carcere emessa in data 5 luglio del 2012 dal GIP di **UFF. 2** ed eseguita successivamente in data 11 luglio per i reati di riduzione in schiavitù, sfruttamento della prostituzione e ingresso illegale nello Stato.

Il dott. **NOME 1**, prima di procedere all'interrogatorio di garanzia oggetto della rogatoria, con un abnorme provvedimento non previsto dalle norme

vigenti e comunque frutto di errore macroscopico, dichiarava la nullità dell'ordinanza di misura cautelare emessa dal GIP di **UFF. 2** disponendo l'immediata scarcerazione della predetta **NOME 3** sul presupposto che l'ordinanza applicativa di misura non fosse stata notificata all'indagata in lingua a lei conosciuta, e ciò nonostante risultasse dagli atti trasmessi per l'espletamento della rogatoria con assoluta evidenza che:

- la delega conferita al GIP di **UFF. 1**, cioè al medesimo dottor **NOME 1**, aveva ad oggetto unicamente l'interrogatorio di garanzia previsto dall'articolo 294, quinto comma, c.p.p.;
- l'indagata **NOME 3** parlava e comprendeva perfettamente la lingua italiana, al punto da dialogare con la polizia giudiziaria all'atto di esecuzione della misura custodiale per tutta la durata delle operazioni utilizzando un italiano fluente e corretto, e risultasse da questo verbale di esecuzione che in ogni caso al momento dell'esecuzione della misura cautelare la **NOME 3** era stata assistita da un ausiliario di polizia giudiziaria interprete di lingua madre nigeriana che aveva integralmente tradotto alla predetta il contenuto dell'ordinanza cautelare, così adottando un provvedimento comunque improntato a grave e inescusabile negligenza.

In esito a tale annullamento emesso dal dottor **NOME 1** da parte del Tribunale della libertà di **UFF. 3** e alla reiterazione da parte del GIP di **UFF. 2** della misura cautelare, la stessa misura non poteva più avere esecuzione in quanto l'indagata **NOME 3** era nel frattempo divenuta irreperibile. Il dottor **NOME 1** nel corso dell'interrogatorio reso alla Procura Generale riferiva di essersi reso conto che effettivamente era andato oltre i poteri conferitigli con la commissione rogatoria, affermando di averlo fatto forse per un eccesso di garanzia sul presupposto che lui stesso riteneva in quel frangente che l'indagata non fosse in grado di rispondere consapevolmente all'interrogatorio.

Sulla base di quanto emerso ritiene questa Sezione che il provvedimento emesso dal Dottor **NOME 1** debba ritenersi abnorme in quanto non previsto dalle norme vigenti e comunque frutto di errore macroscopico.

Infatti la delega conferita al GIP di **UFF. 1** aveva ad oggetto unicamente l'interrogatorio ex art. 295 5 comma c.p.p. in relazione al quale la Corte di Cassazione, Sez. V 1146/200 Kolovos, ha affermato che in sede di interrogatorio per garanzia disposto per rogatoria a un altro ufficio giudiziario tutti i poteri valutativi sull'ordinanza rimangono in capo al GIP delegante. Da quanto sopra ne discende che nessun altro potere può dirsi riconosciuto al GIP delegato in merito alla verifica dei presupposti o dell'eventuale nullità dell'ordinanza emessa dal GIP delegante.

Pertanto nessuna norma dell'ordinamento vigente attribuiva al Dottor **NOME 1** il potere di dichiarare la nullità dell'ordinanza in questione .

P.Q.M.

La Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura,
Visti gli artt. 18 e 19 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109,

dichiara

il dottor **NOME 1** responsabile della incolpazione a lui ascritta e gli infligge la sanzione disciplinare della censura.

Roma, 8 maggio 2015

Il Relatore
(Luca Palamara)

Il Presidente
(Antonio Leone)

Il Magistrato Segretario
(Giulio Adilardi)

Depositato in Segreteria
Roma,
Il Direttore della Segreteria
(Vincenzo Palumbo)